

LA CONVENZIONE SULL'AVVENIRE DELL'EUROPA: DOPO LA FASE D'ASCOLTO, L'ANALISI E LA SINTESI COSTITUZIONALE

Pier Virgilio Dastoli, Roma

La Convenzione sull'avvenire dell'Europa (o "*Convenzione europea*", com'è stata battezzata unilateralmente dal suo Presidente Giscard) ha superato i cinque mesi di vita, un periodo che in pediatria era considerato a rischio per i neonati quando vi era ancora un'alta mortalità infantile. Il parto, avvenuto al Castello reale di Laeken, non era stato facile e c'era stato chi si era opposto a questa nascita ma anche le prime settimane di vita della Convenzione non sono state facili, turbate dalle polemiche non solo sul salario del suo presidente ma anche sulle nomine di alcuni suoi membri (il rappresentante del governo italiano, la composizione della delegazione del Parlamento europeo, lo scarso numero di rappresentanti femminili, la presenza esigua di esponenti di partiti minori e di leader regionalisti...).

L'avvio solenne dei lavori nella seduta del 28 febbraio era stato poi contrastato da apparenti ed inutili polemiche sul regolamento interno, sul ruolo dei supplenti, sulla trasparenza delle decisioni, sul coinvolgimento dei rappresentanti dei paesi candidati e sul ritmo delle discussioni imposto dal presidente Giscard. Dopo oltre cinquanta ore di dibattiti, alla quale hanno contribuito in pratica tutti i membri della Convenzione, molti supplenti, alcuni osservatori ed anche i portavoce della società civile, è possibile fare una prima valutazione della situazione sia per quanto riguarda il metodo della Convenzione che per quanto riguarda soprattutto il contenuto della discussione sull'avvenire dell'Europa.

I. Il metodo della Convenzione

In modo un po' confuso e molto astratto, c'è chi ha stabilito un rigido parallelismo fra la Convenzione che ha elaborato la Carta dei diritti fondamentali e la Convenzione sull'avvenire dell'Europa. Al di là del nome e del fatto - certo non marginale - che ciascuna delle due è il luogo di incontro di rappresentanti dei parlamenti nazionali e dei governi dei 15 insieme ai rappresentanti del Parlamento europeo e della Commissione, tutto il resto distingue l'una dall'altra:

- il mandato rigido e vincolante della prima (la codificazione *à droit constant* dei diritti fondamentali già esistenti a livello internazionale, europeo e nazionale - con esclusione dei diritti programmatici - in una Carta dell'Unione) ed il mandato aperto della seconda (67 domande senza una griglia di lettura per aiutare i *conventionnels* nella risposta);
- l'obbligo di innovare/riformare/rifondare imposto alla seconda dalla realtà europea ed internazionale;
- la composizione allargata ai rappresentanti dei paesi candidati;
- il peso preponderante delle componenti nazionali rispetto alle componenti europee;
- il principio del consenso/unanimità imposto dal Consiglio europeo alla prima Convenzione e la mancanza di regole di partenza fissate per la seconda;

- il drammatico livello di degradazione etica nelle nostre società, apparso in modo dirompente non solo dopo l'11 settembre ma anche con la crescita del populismo e dell'intolleranza in molti paesi europei;
- il fatto che, contrariamente all'approvazione della Carta, il risultato dei lavori della Convenzione sull'avvenire dell'Europa potranno difficilmente evitare il passaggio rischioso davanti alla Conferenza dei rappresentanti dei governi degli Stati membri¹.

La distinzione fra la prima e la seconda Convenzione è importante in sé ma anche per evitare di costruire astrattamente un idealtipo di organo *sui generis* destinato a perpetuarsi nel tempo come metodo di revisione costituzionale (o costituente) nella futura Unione europea ampliata verso l'Est e verso il Sud del continente. Restano certamente molte questioni in sospeso circa il metodo di lavoro dell'attuale Convenzione, la cui soluzione avrà un'influenza determinante sulle conclusioni del dibattito relativo all'avvenire dell'Europa.

Fra di esse, vi è innanzi tutto quella della natura del documento che la Convenzione dovrà sottoporre - nella primavera del prossimo anno - al Consiglio europeo: un testo unico, di natura costituzionale, frutto di un ampio consenso fra i suoi membri o un rapporto politico all'interno del quale si possano identificare - quasi nominativamente - le diverse opzioni emerse nel dibattito. Negli interventi dei *conventionnels* è sembrata emergere una tendenza maggioritaria a favore della prima ipotesi ma - quando la questione è stata sollevata dal deputato tedesco Meyer alla Conferenza degli organismi parlamentari specializzati negli affari comunitari di Madrid - quest'ipotesi è stata affossata dai rappresentanti dei parlamenti scandinavi e britannico.

Fra di esse vi è poi quella del metodo di decisione nella Convenzione e cioè dell'ipotesi di ripercorrere, in modo astratto e confuso, il percorso della Convenzione sulla Carta che, lavorando *a droit constant* poteva ben permettersi di applicare a se stessa il principio del consenso o dell'ipotesi dell'emergere di un orientamento maggioritario così come avvenne nel Comitato sulle questioni istituzionali che precedette la Conferenza intergovernativa sull'Atto Unico Europeo. Fra di esse, vi è infine la questione del rapporto tra il testo approvato dalla Convenzione e la Conferenza intergovernativa che si esprime - in dirittura d'arrivo - attraverso il Consiglio europeo dei capi di Stato e di governo.

Questo rapporto ha un aspetto di tipo temporale che riguarda il momento in cui la Convenzione consegnerà il suo lavoro ai suoi "mandanti" e i tempi per la convocazione e la conclusione della Conferenza intergovernativa che, secondo il governo italiano ma anche secondo il Parlamento europeo, dovrebbe aprirsi sotto presidenza greca e concludersi alla fine della presidenza italiana nel dicembre 2003: salvo sorprese, il termine *ad quem* della Convenzione è la primavera del 2003, alla vigilia del Consiglio europeo di Salonicco, sotto

¹ Fra i vari aspetti della confusione istituzionale vi è quello di chi ritiene "coraggiosa" la decisione di offrire ai parlamenti nazionali un ruolo diretto nel processo di decisione comunitaria. E' la tesi del presidente del Senato italiano, Marcello Pera, che immagina un passaggio procedurale dei risultati della Convenzione davanti ai parlamenti nazionale con potere di emendamento; o di Andea Manzella che immagina di colmare il difetto di legittimazione parlamentare dell'Unione attraverso un accresciuto ruolo dei parlamenti nazionali o di Jean-Marc Ferry che sostiene l'idea di un "sistema dei parlamenti europei" per attivare la democrazia rappresentativa in alternativa al "rafforzamento convenzionale" dei poteri del Parlamento europeo.

presidenza greca. Ed ha un aspetto di tipo procedurale, che riguarda il ruolo della Conferenza intergovernativa: nella storia della Comunità/Unione, abbiamo avuto

- il caso dell'Assemblea *ad hoc* della CECA che ricevette nel settembre 1952 il mandato dai ministri degli esteri di scrivere lo statuto della Comunità politica ed il cui lavoro fu scarificato dai diplomatici riuniti a Roma a Palazzo Barberini ancor prima della fine della CED, decretata dall'Assemblea nazionale francese;
- il caso dell'Atto Unico, la cui elaborazione fu preceduta dal lavoro politico del Comitato Dooge, di fatto ignorato dai diplomatici;
- il caso dei comitati preparatori del Trattato di Maastricht che rappresentarono un'anticipazione del negoziato intergovernativo fatto salvo il rapporto del Comitato Delors sull'Unione monetaria che fu integrato pressoché letteralmente nel trattato;
- il caso del Trattato di Amsterdam, preceduto dall'inutile lavoro preparatorio del Comitato Westendorp;
- ed infine il caso della Carta dei diritti fondamentali, accettata senza modifiche dal Consiglio europeo di Biarritz alla condizione (britannica) che non fosse integrata nei trattati.

Secondo l'opinione del presidente della Convenzione sull'avvenire dell'Europa, Valéry Giscard d'Estaing, il testo adottato dai *conventionnels* dovrebbe essere adottato tale e quale dal Consiglio europeo, a cui spetterebbe solo il compito di scegliere su alcune opzioni politicamente più sensibili ².

Secondo l'opinione del Presidente della Commissione europea, Romano Prodi, la Conferenza intergovernativa dovrebbe essere "breve e decisiva".

Secondo il presidente del Senato italiano, Marcello Pera, il testo della Convenzione dovrebbe essere sottoposto al vaglio preventivo dei parlamenti nazionali, che dovrebbe così coordinare i dibattiti nazionali previsti dalla Dichiarazione di Laeken e fornire al Consiglio europeo elementi di giudizio politico sull'insieme della riforma.

Secondo il governo inglese, occorrerà una fase di riflessione approfondita dopo la fine dei lavori della Convenzione per approdare ad una tradizionale Conferenza intergovernativa.

Fra le questioni di metodo che ci richiamano anche alla sostanza vi è quella sollevata in Italia da Giuliano Amato relativa alle radici della legittimità democratica della costituzione europea che dovrebbe uscire dalla penna dei *conventionnels*.

Fondandosi sul pensiero di Santi Romano, Giuliano Amato ha suggerito che il testo costituzionale sia sottoposto ad un referendum confermativo che dovrebbe aver luogo lo stesso giorno in tutti i paesi dell'Unione e nei paesi candidati e, se possibile, insieme alle elezioni europee del giugno 2004.

II. Il dibattito sull'avvenire dell'Europa

Il lavoro della Convenzione si è concentrato, fin dall'inizio sui grandi temi politici dell'Unione abbandonando il terreno delle discussioni sull'organizzazione dei lavori.

² La rappresentanza esterna dell'Unione che, secondo la Commissione, dovrebbe vedere la fusione del ruolo di *mr Pesc* con quella del commissario responsabile per le relazioni esterne; le modalità di elezione del Presidente della Commissione; la composizione del Consiglio...

Nei primi cinque mesi, la Convenzione ha affrontato le questioni delle missioni dell'Unione, della ripartizione delle competenze fra il livello nazionale ed il livello europeo, dell'attività dell'Unione in materia di affari interni e giudiziari e del ruolo dei parlamenti nazionali.

Una prima fase di dialogo con la *società civile* è stata avviata sia a livello nazionale sia dalla stessa Convenzione che ha dedicato a questo dialogo l'intera sessione del 24-25 giugno 2002 aprendo le porte del Parlamento europeo a oltre cinquecento organizzazioni non governative.

Sulla base dei dibattiti in seduta plenaria, la Convenzione ha creato sette gruppi di lavoro³ che dovranno consegnare il risultato del loro lavoro fra settembre e novembre in modo tale da permettere ai *Conventionnels* di entrare nella fase di redazione del testo costituzionale.

Le principali questioni sulle quali la Convenzione dovrà pronunciarsi - prima di affrontare la discussione sul sistema istituzionale della futura Unione europea ampliata - riguardano il principio di sussidiarietà, il ruolo dei parlamenti nazionali, la personalità giuridica dell'Unione e la natura della Carta dei diritti fondamentali.

Sulla questione della *sussidiarietà*, il dibattito nella Convenzione ha messo in luce che l'*acquis* comunitario non dovrebbe essere messo in discussione ma che dovranno essere esaminati i criteri di applicazione di questo principio previsti dal protocollo annesso al trattato ad Amsterdam.

Più controversa la questione del *controllo dell'applicazione del principio di sussidiarietà*, che può essere di natura politica o giurisdizionale.

Nel primo caso, il controllo è effettuato *ex ante* dalle istituzioni europee (Commissione, Parlamento, Consiglio) durante le prime fasi della procedura legislativa: presentazione della proposta dalla Commissione, prima lettura del Parlamento, adozione della posizione comune del Consiglio; ma anche dai parlamenti nazionali nell'esercizio delle loro relazioni con i rispettivi governi e, in modo più generale, quando discutono il programma di lavoro annuale della Commissione europea.

La Convenzione dovrà giudicare se gli obblighi derivanti dal Protocollo di Amsterdam sono stati rispettati dalle istituzioni europee o se occorrerà prevedere maggiori misure di *autodisciplina* o se occorrerà prevedere misure ulteriori come la nomina di un *Mr* o una *Mrs Sussidiarietà* presso il Consiglio europeo e presso il Parlamento europeo o l'obbligo per la Commissione di accludere ad ogni proposta legislativa una *fiabe sussidiarietà*.

La Convenzione dovrà soprattutto decidere se sarà necessario rafforzare il controllo dell'applicazione del principio di sussidiarietà da parte dei parlamenti nazionali, sia attraverso una loro partecipazione diretta alla procedura legislativa⁴ sia attraverso il rafforzamento del controllo di ciascun parlamento sul proprio governo.

Infine, la Convenzione dovrà prendere una decisione sulla *vexata quaestio* della creazione di un organo parlamentare *ad hoc* incaricato di controllare il rispetto della procedura di sussidiarietà e, in caso affermativo, di scegliere fra varie opzioni: un'emanazione dei soli parla-

³ Sussidiarietà, Carta dei Diritti fondamentali, personalità giuridica dell'Unione, ruolo dei parlamenti nazionali, competenze *complementari*, *governance* economica, affari interni e giudiziari.

⁴ Qualcuno ha evocato l'idea della parlamentarizzazione del Consiglio

menti nazionali o un comitato paritario parlamento europeo/parlamenti nazionali⁵. La creazione di un organo siffatto pone naturalmente il problema dei suoi poteri (consultivi o decisionali?) e del momento del suo intervento (*a priori*, prima della decisione sulla posizione comune da parte del Consiglio, o durante tutto il percorso della procedura legislativa o *a posteriori* per richiedere una seconda lettura da parte del Consiglio?).

Nel caso del controllo giurisdizionale, il controllo è esercitato attualmente dalla Corte di Giustizia e dai tribunali nazionali ma si registra un solo caso in cui è stato sollecitato l'intervento della Corte per supposta violazione del principio di sussidiarietà.

Essendo tale principio di natura essenzialmente politica, la Corte non può che limitarsi a costatare l'esistenza o meno di una motivazione quanto al rispetto di tale principio.

La Convenzione dovrà decidere se, indipendentemente dalle soluzioni adottate in materia di controllo politico, occorrerà rafforzare anche il controllo giurisdizionale, con quali mezzi e in quale stadio.

Per quanto riguarda i mezzi, alcuni si sono riferiti all'idea di creare una *camera della sussidiarietà* in seno alla Corte di Giustizia o alla necessità di un meccanismo di cooperazione fra la Corte di Giustizia e le corti costituzionali nazionali. Altri sostengono la necessità di introdurre un controllo giurisdizionale *ex ante* e di estenderlo anche ai *pilastri* della politica estera e degli affari interni e giudiziari.

Infine, la Convenzione dovrà esaminare se proporre un ampliamento dei *soggetti* che hanno la legittimazione attiva per presentare alla Corte un ricorso in annullamento per violazione del principio di sussidiarietà. Se oggi tale legittimazione è limitata alle persone direttamente e individualmente interessate, agli Stati membri, al Consiglio, alla Commissione e - dopo l'entrata in vigore del Trattato di Nizza - al Parlamento europeo, alcuni propongono di estendere questa legittimazione ai parlamenti nazionali⁶, al Comitato delle Regioni o alle regioni dotate di poteri legislativi.

Il dibattito sull'attribuzione delle competenze e dell'applicazione del principio di sussidiarietà conduce inevitabilmente alla questione del *deficit democratico* ed al ruolo dei parlamenti nazionali nel processo decisionale dell'Unione.

A questa questione era dedicata una delle quattro aree di riflessione indicate dal Consiglio europeo di Nizza e sono dedicate tre domande della Dichiarazione di Laeken:

- come è esercitato il controllo dei parlamenti nazionali nell'attuale architettura dell'Unione?
- quali sono le procedure nazionali che funzionano meglio?
- è opportuno immaginare dei nuovi meccanismi/procedure a livello nazionale e/o europeo?

Al di là degli studi comparativi - utili anche per fornire ai paesi candidati all'adesione degli insegnamenti sugli adattamenti che essi dovranno apportare ai loro sistemi parlamentari - cinque piste di riflessione sono state aperte dalla Convenzione:

⁵ In questo caso qualcuno pensa all'ipotesi di affidare questo potere alla Conferenza degli organi parlamentari specializzati negli affari comunitari (in acronimo: COSAC)

⁶ O ad un organo *ad hoc* creato dai parlamenti nazionali

- il controllo a livello nazionale. Allo stato attuale, le procedure di controllo nazionale variano dai sistemi in cui il parlamento affida al governo un mandato negoziale ai sistemi in cui i parlamenti giocano un ruolo molto più limitato. Oltre ad uno scambio di informazioni sui differenti sistemi, alcuni immaginano delle linee direttrici a livello europeo o dei punti di riferimento per tutti i parlamenti nazionali.
- le relazioni fra deputati europei e parlamentari nazionali al di là delle riunioni della Conferenza degli organi specializzati negli affari comunitari, degli incontri fra presidenti dei parlamenti e alla partecipazione di delegazioni dei parlamenti nazionali alle commissioni del Parlamento europeo o - più raramente - della partecipazione di deputati europei alle commissioni dei parlamenti nazionali.
- la partecipazione alle attività legislative del Consiglio. Come abbiamo ricordato più sopra, alcuni propongono la partecipazione di parlamentari nazionali alle riunioni del Consiglio quando il Consiglio agisce in quanto co-legislatore dell'Unione.
- il rafforzamento del potere di controllo della Conferenza degli organi specializzati negli affari comunitari. Come abbiamo ricordato più sopra, alcuni propongono di attribuire a questa Conferenza un potere di controllo sull'applicazione del principio di sussidiarietà.
- la creazione di una seconda camera parlamentare. L'idea - di origine francese ma ripresa in alcuni progetti di costituzione inglesi - appare e scompare come un fiume carsico nel dibattito sul deficit democratico senza mai scomparire del tutto. Alcuni *conventionnels* hanno rilanciato la questione, legandola sia al controllo nell'applicazione del principio di sussidiarietà sia all'esigenza di rafforzare il controllo parlamentare nella politica estera e negli affari interni e giudiziari.

Il dibattito sulla *personalità giuridica dell'Unione* ha solo in apparenza una valenza tecnica poiché la soluzione che la Convenzione darà a questa questione - e che avrebbe dovuto essere data già nei trattati di Maastricht, Amsterdam e Nizza - coinvolgerà tre temi di ampia portata politica:

- la distinzione fra l'Unione e le Comunità (Europea, del Carbone e dell'Acciaio e dell'energia atomica);
- la divisione dell'Unione in tre pilastri (Comunità, politica estera, affari interni e giudiziari);
- la rappresentanza dell'Unione nelle istituzioni internazionali e la coerenza della politica estera e della sicurezza.

La Convenzione dovrà decidere se rendere esplicita la personalità giuridica dell'Unione o se procedere alla fusione delle personalità giuridiche dell'Unione e della Comunità, dando contemporaneamente delle risposte alle questioni del rafforzamento e della visibilità dell'Unione a livello internazionale⁷.

⁷ Giuliano Amato, presidente del gruppo di lavoro sulla personalità giuridica dell'Unione, ha ricordato più volte la questione della rappresentanza dell'Unione in quanto tale nel Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Al tema della rappresentanza esterna dell'Unione è dedicata un'ampia parte del contributo della Commissione europea ai lavori della Convenzione europea.

Anche la questione relativa alla *natura della Carta dei diritti fondamentali* era stata indicata dal Consiglio europeo di Nizza come uno dei quattro temi di riflessione nel dibattito sull'avvenire dell'Europa.

La Dichiarazione di Laeken è andata ben al di là di quanto indicato a Nizza, dando mandato alla Convenzione europea di esaminare le modalità di inserimento della Carta nei trattati e le conseguenze di questo inserimento insieme all'antica questione dell'adesione della Comunità/Unione alla Convenzione europea dei diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali del 1950, queste questioni essendo complementari e non alternative.

Lasciando da parte la questione relativa alle eventuali modifiche da apportare alla Carta adottata a Nizza⁸, la Convenzione dovrà esaminare le diverse tecniche possibili di integrazione (incorporazione degli articoli nei trattati attuali o in un nuovo trattato-fondamentale, in un protocollo allegato ai trattati o inserimento di un riferimento alla Carta nell'articolo 6, par. 2 del trattato) sapendo che ciascuna di esse avrà conseguenze per quanto riguarda i suoi effetti giuridici e la sua visibilità politica.

E' evidente che la tecnica di inserimento della Carta è strettamente legata alla questione più generale della futura struttura dei trattati o del trattato-costituzionale che potrebbe essere redatto dalla Convenzione europea.

La Convenzione dovrà inoltre affrontare la questione dell'eventuale modifica dell'articolo 230, par. 4 del Trattato CE per ampliare il ricorso diretto delle persone alla Corte di Giustizia o sulla questione di un nuovo ricorso per la protezione dei diritti fondamentali.

La Convenzione dovrà infine affrontare la questione dell'estensione delle competenze della Corte al pilastro degli affari interni e giudiziari, sapendo che essa dipenderà anche dalla soluzione che sarà data al tema della *comunitarizzazione* di questo pilastro, che ha trovato un sostegno largamente maggioritario nel dibattito del 6/7 giugno 2002.

Il tema dell'adesione della Comunità/Unione alla Convenzione del 1950 dovrà essere esaminato tenendo presente il principio dell'autonomia del diritto comunitario e dei rapporti tra la Corte di Giustizia dell'Unione e la Corte dei diritti dell'Uomo di Strasburgo.

Se l'opinione della Convenzione sarà più favorevole all'adesione, dovrà essere risolta la questione della base giuridica che permetta quest'adesione e - eventualmente - l'adesione ad altri accordi internazionali in materia di diritti fondamentali.

Se l'opinione della Convenzione sarà contraria all'adesione, occorrerà esaminare le alternative per assicurare la coerenza fra il diritto dell'Unione e quello della Convenzione del 1950 come la procedura di rinvio o di consultazione dalla Corte di Giustizia dell'Unione a quella europea dei diritti dell'Uomo.

⁸ Nessuna delle istituzioni europee ha sollevato questa questione ed il problema non è stato posto ufficialmente da alcun *conventionnel* anche se alcuni di essi - come Giuliano Amato - hanno sollevato il tema della compatibilità tra l'ipotesi di una Costituzione *breve* e l'integrazione in essa di una Carta di 54 articoli insieme al tema del carattere federale dei diritti fondamentali e cioè della loro natura vincolante per gli Stati membri prescindendo dal fatto se essi agiscono per conto dell'Unione e per conto proprio. Inoltre, molte ONG hanno sollevato la questione del carattere regressivo di alcuni diritti (per esempio in materia ambientale), la mancanza di diritti programmatici o collettivi e la debolezza dell'impianto della Carta per quanto riguarda la democrazia partecipativa.

III. Verso la costituzione europea?

Contrariamente all'opinione di una corrente di pensiero⁹ che identifica nell'insieme dei trattati attuali, dei protocolli e delle dichiarazioni la costituzione dell'Unione europea, sostenendo che il lavoro della Convenzione europea dovrebbe limitarsi ad una semplificazione e riorganizzazione dei trattati, il mondo politico europeo ha individuato nell'elaborazione di un nuovo testo costituzionale europeo lo strumento di *pedagogia della democrazia*¹⁰ per rafforzare il sentimento di appartenenza dei cittadini all'Unione europea¹¹.

Intorno al tema della Costituzione europea si è sviluppato - dall'ormai famoso di Joschka Fischer del 12 maggio 2000 in poi - un ampio dibattito a livello europeo e nazionale al quale non si è sottratto né il mondo accademico né - con maggiore prudenza e molte divisioni e incertezze - anche la società civile.

E' significativo constatare che un gran numero di quotidiani europei - dalla Danimarca alla Grecia - ha dedicato uno spazio consistente ai lavori della Convenzione europea dando per acquisito che l'obiettivo finale è quello dell'elaborazione e dell'approvazione di una Costituzione europea.

Fatta questa affermazione, ancora un lungo cammino deve essere percorso - irto di ostacoli e di tratti tortuosi che sono stati recentemente evidenziati dall'intervento congiunto di José Maria Aznar e di Tony Blair a favore di un presidente del Consiglio europeo eletto a suffragio universale e diretto e dalle reazioni contrastanti alla proposta della Commissione europea per la Convenzione.

La realtà internazionale ed europea indica tuttavia che la prospettiva costituzionale non ha alternative e che i *conventionnels* sono legati ad un obbligo di risultato. Passata quest'occasione - come fu autorevolmente affermato dai saggi della Bertelsmann Foundation nel gennaio del 2001 - l'Unione rischia di intraprendere la strada della frammentazione o della diluizione, con un aumento insopportabile del populismo e dell'intolleranza.

⁹ Il *minimalismo costituzionale* stigmatizzato da Stefano Rodotà

¹⁰ L'espressione è di Jacques Delors

¹¹ Come sappiamo, Jürgen Habermas parla di *patriottismo costituzionale*